



**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**  
PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
**N. 274 DEL 21/10/2021**

**OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN PIAZZA TERRAGLIO N. 17 – CITTÀ A “CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA O.D.V.”.**

L'anno 2021, il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 16:50 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Il vicesegretario, dott.ssa Lucia CANI.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 71 del D. Lgs. n. 117/2017 che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto "deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni";
- il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2016, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2018, n. 25/2020, n. 85/2020;
- in particolare, l'art. 25 del Regolamento Comunale suddetto, intitolato "Concessione di spazi comunali quali sedi di associazioni";

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa è proprietario di un'unità immobiliare sita in Piazza Terraglio n. 17 – Bassano del Grappa, così identificata catastalmente: Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU foglio 1, mappale 221, subalterno 14, categoria catastale A/10, rendita € 1.633,29, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tale unità immobiliare rientra nella categoria di beni patrimoniali indisponibili del Comune di Bassano del Grappa, in quanto destinato ad uso istituzionale dell'Ente e strumentale all'assolvimento di servizi di natura pubblica e, pertanto, è vincolato ad una destinazione di utilità pubblica e non può essere sottratto a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 828, comma 2, c.c.. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 c.c., con l'applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Di regola l'utilizzazione, finché permane la destinazione a bene patrimoniale indisponibile, avviene mediante atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa;

Rilevato che:

- la mappa di impianto di inizio '900 riporta il fabbricato costituente il complesso nord di Piazza Terraglio;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002) dispone che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, si debbano intendere come "beni culturali" gli immobili appartenenti ad Enti Pubblici che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e che siano sottoposte alle disposizioni della Parte II dello stesso Codice, fino a quando non venga effettuata la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del medesimo D. Lgs.;

Dato atto che:

- il Presidente dell'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa O.d.V., con nota Prot. N. 62508 del 28.09.2021, ha richiesto formalmente un locale da adibire a sede dell'Associazione stessa;
- la suddetta Associazione risulta essere regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni Comunali nell'ambito di quelle Socio assistenziali e Sanitarie;

Atteso che:

- la concessione a titolo gratuito di bene immobile facente parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 241/1990 e dall'art. 25, comma 10, del summenzionato Regolamento Comunale, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto all'Associazione suddetta, così come altresì previsto dalle Deliberazioni n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia;
- la quantificazione del vantaggio economico per la concessione a titolo gratuito dell'unità immobiliare in oggetto a favore della sopracitata Associazione è quantificata dal Servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio in circa € 11.228,49 annui;

Ritenuto di concedere l'unità immobiliare in oggetto alla Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa O.d.V., avente sede legale in via della Ceramica, 15, 36061, Bassano del Grappa VI, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VI0634, codice fiscale 03863960245, in virtù delle finalità sociali perseguite e allo scopo di garantire i servizi assistenziali alla popolazione, destinandola a sede dell'Associazione stessa;

Valutato di fissare i seguenti criteri ed elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;
- durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
- non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
- prevedere a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
- ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
- responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dell'unità immobiliare e ogni altro danno derivante dall'utilizzo della stessa;
- l'unità immobiliare, al termine del periodo previsto, dovrà essere riconsegnata al Comune nello stesso stato in cui è stata ricevuta e libera da cose;
- la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione resa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 42/2004;

Ritenuto necessario che la suddetta Associazione accetti i sopracitati elementi fondamentali del contratto;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13.10.2020;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Vice Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, a titolo gratuito, all'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano del Grappa O.d.V., avente sede legale in via della Ceramica, 15, 36061, Bassano del Grappa VI, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. VI0634, codice fiscale 03863960245, l'unità immobiliare sita in Piazza Terraglio n. 17 – Bassano del Grappa, così identificata catastalmente: Comune Censuario di Bassano del Grappa fabbricati NCEU foglio 1, mappale 221, subalterno 14, categoria catastale A/10, rendita € 1.633,29, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1), secondo i seguenti criteri ed elementi fondamentali:
  - utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie dell'Associazione;
  - durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
  - recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza del contratto;
  - non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dall'Associazione di cui sopra;
  - prevedere a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
  - ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico dell'Associazione concessionaria e a carattere straordinario a carico del Comune;
  - responsabilità esclusiva dell'Associazione in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dell'unità immobiliare e ogni altro danno derivante dall'utilizzo della stessa;
  - l'unità immobiliare, al termine del periodo previsto, dovrà essere riconsegnata al Comune nello stesso stato in cui è stata ricevuta e libera da cose;
  - la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione resa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Art e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 42/2004;
3. di approvare la planimetria dell'unità immobiliare (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto che l'Associazione dovrà accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione che saranno allegati all'atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del suddetto Regolamento Comunale, il beneficio economico che deriva alla summenzionata Associazione dalla concessione dell'unità immobiliare è pari a circa € 11.228,49 annui;
6. di dare atto, altresì, che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento, compresa l'approvazione dello schema d'atto, sono di competenza del Dirigente di riferimento;
7. di dare atto, inoltre, che non sussistono oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione della suddetta concessione;
8. di dichiarare la presente Deliberazione di Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**Sig.ra Elena Pavan**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

**IL VICESEGRETARIO**  
**dott.ssa Lucia CANI**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

**Elenco degli allegati:**

<b>Nome allegato</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
Parere Contabile.pdf.p7m	922bd04abe16f9f9ff6f7ef26c085071dda258716578e72b27d528a14f918c47
Parere Tecnico.pdf.p7m	15cec0a1ac6a88bf45a4ca27d41b85927990f4bcd2bc2dc57553dd7730ab1ec1
Parere Legittimità.pdf.p7m	5de7a891027782c89b3688e5d85490095f41d56778efb89dae574957a75c3384
dlg_Proposta_12-10-2021_09-59-05.pdf	162e3798532ac67512f95d0f50a2fbef3d9af4ad0c86dc93dc5c79e2d6eba3f4
1. Planimetria Allegato 1 a DGC.pdf	1ea8045f077a3445c8b22b9085f1532571990f7333d2ba318003c5139a2709f8